

## Art. 24.

*Servizi per i viaggiatori in transito nelle stazioni ferroviarie aeroportuali e di metropolitane*

In tutte le stazioni ferroviarie, aeroportuali e di metropolitane i servizi per i viaggiatori in transito dovranno essere resi accessibili agli invalidi (ristoranti, bar, servizi igienici).

## Art. 25.

*Impianti telefonici pubblici*

Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte anche di persone a ridotte o impedito capacità motorie sono adottati i seguenti criteri:

a) nei posti telefonici pubblici dei capoluoghi di provincia, di nuova costruzione, o ristrutturati, o ai quali sia possibile apportare le conformi varianti, ai sensi dell'art. 1, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. In alternativa, negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come segue:

il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m.

Le altre caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto telefonico

pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i requisiti di cui al precedente punto a);

c) il 5% delle cabine di nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui al precedente punto a); il 5% degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad una altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti saranno dislocati secondo le esigenze prioritarie che saranno segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

## Art. 26.

*Sale e luoghi per riunioni e spettacoli*

Al fine di consentire la più ampia partecipazione alla vita associativa, ricreativa e culturale, nelle sale per riunioni o spettacoli facenti parte di edifici di interesse sociale, almeno una zona della sala deve essere utilizzabile anche da persone a ridotte o impedito capacità motorie.

Tale zona deve avere i seguenti requisiti:

essere raggiungibile preferibilmente mediante un percorso continuo e raccordato con rampe o mediante ascensore in alternativa ad un percorso con scale;

essere dotata di un congruo numero di stalli liberi di facile accesso, ricavati tra le file delle poltrone e riservati alle persone utilizzanti sedie a rotelle.

Per le persone utilizzanti sedie a rotelle gli stalli liberi ad essi riservati devono essere in numero pari ad un posto per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti normali.

Lo stallone libero deve avere le seguenti caratteristiche:

lunghezza 1,20 - 1,40 m;

larghezza 1,10 m;

spazio libero, anteriore o posteriore per la manovra di uscita, di larghezza pari a quella dello stallone e di lunghezza minima di 1,00 m;

il pavimento dello stallone deve essere orizzontale.

*Il Ministro dell'interno*

COSSIGA

ALLEGATO A




Figura e bordo in colore bianco.  
Fondo azzurro.